

REGOLAMENTO N. 41 DEL 15 MAGGIO 2012 CONCERNENTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231.

ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE

Roma, 15 maggio 2012

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nel termine indicato dall'Autorità sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 13 soggetti:

- [Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici \(ANIA\);](#)
- [Associazione Categoria Brokers \(ACB\);](#)
- [Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione \(AIBA\);](#)
- [Associazione Italiana Internal Auditors \(AIIA\);](#)
- [Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio \(AIRA\);](#)
- [Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione \(SNA\);](#)
- [Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft, Rappresentanza generale per l'Italia;](#)
- [Studio Legale Albina Candian & Partners;](#)
- [Studio Legale Tributario Associato DLA PIPER;](#)
- [AC Formazione s.r.l.;](#)
- [Capgemini Italia s.p.a.;](#)
- [Macros Research;](#)
- [avv. Maurizio Arena.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Regolamento n. 41, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

Gli esiti sotto riportati seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

OSSERVAZIONI

Art. 2 (Definizioni)

Comma 1, lett. a) e n)

Lo Studio Legale Tributario DLA PIPER chiede se il “preposto” alla sede secondaria in Italia di una impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato estero debba essere considerato parte dell’ “Alta direzione”, ovvero dell’ “Organo amministrativo”.

Ai fini del presente Regolamento, per l’inquadramento (Organo amministrativo/Alta direzione) del soggetto preposto alla gestione della sede secondaria in Italia di una impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato estero, occorre far riferimento alle funzioni dallo stesso effettivamente svolte sulla base dei poteri conferiti, potendo, il medesimo, essere investito sia di funzioni proprie dell’Organo amministrativo che dell’Alta direzione.

Comma 1, lett. q)

ANIA osserva che l’inclusione nella definizione di rete distributiva diretta anche degli intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lett. b) e d) del Codice delle assicurazioni (broker e banche) solleva dubbi interpretativi. Chiede quindi che vengano chiariti il contenuto e le modalità degli adempimenti da assolvere nei confronti delle diverse categorie di intermediari, con particolare riferimento a broker, banche, sim ecc..

ACB e AIRA chiedono che i broker di cui all’art. 109 lett. b) del d.lgs. 209/2005 vengano espunti dalla definizione di rete distributiva diretta. In particolare ACB ritiene che tale inclusione non sia coerente, in considerazione sia della definizione contenuta nell’art. 1 lett. t), del Regolamento ISVAP n. 5/2006, in base alla quale i broker sono soggetti indipendenti che agiscono su incarico del cliente e non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione, sia dell’insussistenza tra le imprese e tali intermediari assicurativi di un rapporto di natura tale da consentire forme di controllo.

ACB propone quindi d’integrare il testo del Regolamento con specifiche disposizioni dirette ai broker, mentre AIRA propone di individuare puntualmente, per ciascuna tipologia di intermediario assicurativo, gli adempimenti ai quali sia tenuto.

Osservazioni accolte.

In coerenza con la natura dell’attività svolta dal broker (intermediazione assicurativa svolta su incarico del cliente ed in assenza di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione), la disposizione viene riformulata, includendo nella nozione di rete distributiva diretta esclusivamente gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), c) e d). Analogamente vengono modificati gli articoli 17, 18, 23 e 24 del Regolamento per meglio chiarire gli adempimenti cui le imprese sono tenute nei confronti delle diverse categorie di intermediari.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Comma 1, lett. a)

ANIA suggerisce di sostituire, per uniformità di linguaggio con la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. m), le parole "con sede legale in uno Stato estero" con quelle "con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea o terzo".

Osservazione accolta. Il comma viene conseguentemente modificato.

ANIA chiede di specificare, in relazione all'operatività delle sedi secondarie, quali disposizioni del presente Regolamento siano ad esse applicabili e in che termini, considerando il tipo di struttura presente in Italia.

L'osservazione non richiede modifiche al testo.

La normativa regolamentare è rivolta, nella sua interezza, alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato estero. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento i soggetti destinatari daranno applicazione alle disposizioni dallo stesso introdotte secondo il principio di proporzionalità, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta.

ANIA, pur rilevando che la norma, in modo corretto per le disposizioni antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al d. lgs. n. 231/2007, fa riferimento alle sole imprese esercenti i rami vita, osserva che rimane aperto il problema organizzativo sul piano del contrasto del finanziamento del terrorismo e dei Paesi che mettono a rischio la pace e la sicurezza internazionale che coinvolge anche le imprese esercenti i rami danni (d.lgs. n. 109/2007 e normativa comunitaria).

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il presente Regolamento è rivolto a dare attuazione alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2007 che non include tra i propri destinatari le imprese esercenti i rami danni.

Lo studio legale Albina Candian & Partners consiglia di escludere dall'ambito di applicazione del presente Regolamento le società di assicurazione che operano esclusivamente "nell'ambito delle polizze connesse a mutui e finanziamenti, stipulate sia in forma individuale che collettiva". L'esclusione troverebbe fondamento sia nella circostanza che la garanzia assicurativa prestata è accessoria a prodotti di finanziamento, sia nella considerazione che le coperture rientranti nei rami vita sono complementari alle garanzie danni, riferibili alla perdita d'impiego o al caso di invalidità dell'assicurato.

Osservazione non accolta.

Le garanzie in parola sono prestate da compagnie di assicurazione autorizzate a operare nei rami di cui all'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 209/2005 e, pertanto, le stesse vanno ricomprese tra i destinatari del d.lgs. n. 231/2007 e, quindi, del presente Regolamento. Ai sensi dell'art. 25, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 231/2007, le società di assicurazione non sono obbligate ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione a determinate tipologie di polizze (contratti di assicurazione sulla vita, il cui premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico sia di importo non superiore a 2.500 euro). Pertanto, l'impresa di assicurazioni che limiti la propria operatività alla stipulazione di contratti del tipo sopra descritto, anche in considerazione del principio di proporzionalità cui è ispirato il presente Regolamento, si doterà di un sistema di controlli interni in materia di antiriciclaggio in linea con la propria effettiva esposizione al rischio.

La Rappresentanza generale per l'Italia di Munchener Ruckversicherungs Gesellschaft chiede che siano esclusi dai soggetti destinatari delle norme regolamentari le imprese di

riassicurazione e le succursali stabilite in Italia di imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato estero. Lo Studio Legale Tributario Associato DLA PIPER chiede conferma che le imprese di riassicurazione sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento.

Si conferma che le imprese di riassicurazione non sono incluse tra i soggetti destinatari delle norme regolamentari.

Comma 2

Lo Studio Legale Tributario Associato DLA PIPER propone di inserire il termine "assicurativi" dopo intermediari per esplicitare che il Regolamento non si applica agli intermediari di riassicurazione.

Osservazione accolta. Il comma viene conseguentemente integrato.

Art. 6 (Organo amministrativo)

Comma 1, lett. a)

AIRA, in relazione ai compiti dell'Organo amministrativo, chiede di chiarire cosa si intenda con l'individuazione degli "orientamenti strategici e le politiche di gestione dei rischi connessi con il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo".

Le attività richiamate dalla norma rientrano nei compiti di indirizzo strategico dell'organo amministrativo, riferiti alla materia dell'antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

Comma 1, lett. d)

ANIA ritiene che le procedure interne, predisposte dall'Alta direzione [cfr. art. 7, comma 1, lett. b), d) ed e)], non debbano essere approvate dal Consiglio di amministrazione. Lo studio legale Albina Candian & Partners osserva che l'affidamento di attività di monitoraggio al Consiglio di amministrazione, in particolare, l'approvazione delle procedure antiriciclaggio di cui alla lett. d) e delle procedure volte ad assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione, di cui alla lett. f) potrebbe generare eccessivi adempimenti a carico di tale Organo.

Osservazione non accolta.

La norma conferma in capo all'Organo amministrativo la responsabilità (che si concretizza nell'approvazione delle procedure per l'assolvimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo) di assicurare la correttezza e l'efficacia delle procedure assunte in una materia particolarmente sensibile, mantenendo in capo all'Alta Direzione i compiti di concreta predisposizione delle procedure in argomento.

Comma 1, lett. f)

ANIA ritiene opportuno attribuire all'Alta direzione, e non all'organo di supervisione strategica, l'individuazione delle "iniziative e le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità ed alla UIF previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo".

Osservazione accolta.

Comma 1, lett. h)

Alla rileva che la disposizione (“l’organo amministrativo assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza, al fine di impartire le direttive per l’adozione di adeguate misure correttive”), indipendentemente dalla significatività della criticità riscontrata, conferisce al predetto organo funzioni quasi operative che dovrebbero ricadere nelle competenze dell’Alta direzione. Osserva altresì che tale norma prevede una attività di reportistica nei confronti del Consiglio di amministrazione “tempestiva” invece che “periodica”, come è richiesto, invece, in tutti gli altri casi di reportistica al Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per i casi di gravi carenze.

L’osservazione non richiede modifiche al testo.

La definizione di direttive volte a rimuovere le carenze riscontrate risulta in linea con i compiti conferiti all’organo amministrativo dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 (art. 5, comma 2, lett. h).

L’attività di reportistica è finalizzata all’individuazione delle direttive per l’adozione delle misure correttive da intraprendere, pertanto non può che esserne richiesta la tempestività per consentire interventi solleciti e puntuali.

Comma 1, lett. e) in collegamento con gli artt. 11, comma 2, lett. j), e 16, comma 1, lett. b)

ANIA richiede di precisare:

- considerato che le imprese di assicurazione sono tenute alla conservazione diretta (in formato cartaceo o elettronico) della “documentazione richiesta dalla normativa”, se in detta documentazione vadano ricompresi, oltre ai documenti contrattuali, anche le copie dei documenti di identità (o documenti equipollenti), fornite dai clienti in occasione della sottoscrizione della polizza, nonché i moduli di adeguata verifica sottoscritti dai clienti medesimi;
- tenendo conto del processo di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di soggetti terzi (titolo II, capo I, sezione IV, del d.lgs. n. 231/2007), come vada ricordato l’obbligo di conservazione della documentazione previsto nello schema di regolamento con l’art. 30, commi 1, 2, 3 e 3bis, del d.lgs. n. 231/2007. ANIA osserva che da tale articolo emerge che, nel caso in cui l’impresa di assicurazione si avvalga di un intermediario finanziario di cui all’art. 11, comma 1, del decreto n. 231 (es. una banca) per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sono alternativamente sufficienti: 1) una idonea attestazione trasmessa dall’intermediario che ha provveduto ad identificare il cliente mediante contatto diretto; 2) un bonifico individuabile tramite uno specifico codice attribuito dalla banca; 3) un apposito flusso informatico. ANIA osserva inoltre che l’art. 34 del decreto n. 231 prevede, tra l’altro, che le copie necessarie degli atti di identificazione e di verifica sono trasmesse su richiesta dal terzo all’ente o alla persona soggetti al medesimo decreto ai quali il cliente è stato presentato.

In merito chiede se le imprese di assicurazione che, nell’attività di adeguata verifica della clientela, si avvalgono anche o addirittura esclusivamente di intermediari assicurativi iscritti nella sezione D del RUI (banche, sim, Poste italiane, ecc.) siano tenute all’acquisizione e quindi alla conservazione diretta delle copie dei documenti d’identità nonché dei moduli di adeguata verifica e non solo dei dati identificativi, questi ultimi in ogni caso correttamente registrati nell’Archivio Unico Informatico (AUI) e ivi

conservati in ottemperanza dell'articolo 36 del d.lgs. n. 231/2007. In caso affermativo chiede di precisare se l'impresa possa scegliere il luogo e il modo di conservazione.

Ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 231/2007, i documenti da conservare sono quelli acquisiti per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela (cfr. artt. 18 e 19 del d.lgs. 231/2007) e, in caso di adeguata verifica della clientela effettuata da terzi, l'attestazione di cui all'art. 30 del d.lgs. prova l'assolvimento dell'obbligo in questione.

Art. 8 (Organo di controllo)

Comma 2, lett. a)

ANIA ritiene opportuno un chiarimento dell'espressione "si avvale delle strutture interne", eventualmente utilizzando la stessa terminologia dell'art. 8, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 20/2008, ove si afferma che "per l'espletamento dei compiti [....] l'Organo di controllo può richiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono funzioni di controllo".

AIIA propone di sostituire l'espressione "si avvale delle strutture interne" con la disposizione di cui all'art. 8, comma 2 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, che prevede, in luogo di un impiego delle funzioni di controllo da parte del collegio sindacale, l'attivazione di forme di collaborazione, mantenendo fermo il principio del riporto di dette funzioni all'organo amministrativo.

Osservazione accolta.

La norma viene riformulata prevedendo che l'organo di controllo possa richiedere la collaborazione di tutte le strutture interne, incluse quelle che svolgono funzioni di controllo.

Comma 4

Lo studio legale Albina Candian & Partners chiede di esplicitare le modalità di effettuazione dell'informativa all'ISVAP con particolare riferimento ai casi di eventuale comunicazione congiunta da parte dell'Organo di controllo con altri organi o funzioni aziendali.

Osservazione non accolta.

La disposizione attribuisce al soggetto obbligato la facoltà d'individuare le modalità e i casi in cui effettuare le comunicazioni di questione.

Comma 4, lett. a)

AIIA segnala che il termine ("senza ritardo"), assegnato per l'effettuazione dell'informativa all'ISVAP, non appare compatibile con l'obbligo contestuale di segnalare anche le iniziative correttive che si intendono intraprendere, nonché l'esito delle stesse.

La disposizione non prevede la contestualità degli adempimenti degli obblighi d'informativa. Detti adempimenti, che consistono in tre distinte attività di segnalazione (della violazione, delle iniziative correttive, degli esiti delle stesse), devono essere soddisfatti ciascuno "senza ritardo", rispetto alla concreta possibile eseguibilità.

art. 9 (Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

Comma 1

ANIA e Macros Research propongono di inserire, dopo la parola “decreto”, l’espressione “nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze”.

Osservazione accolta. Il comma viene modificato.

L’avv. Maurizio Arena propone di riformulare il comma con l’utilizzo dei medesimi termini rinvenibili nei provvedimenti di Banca d’Italia e Consob.

Osservazione non accolta. La diversa formulazione testuale non incide sulla portata della disposizione.

Lo studio legale Albina Candian & Partner chiede di cambiare il termine “segnalazioni” con “comunicazioni” al fine di non ingenerare il dubbio che possa trattarsi di obblighi diversi da quelli previsti dall’art. 52 del d.lgs. 231/2007.

Analoga osservazione è pervenuta dall’Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio (AIRA).

Osservazione accolta. Il comma viene modificato.

Comma 2

ANIA e AIRA, al fine di meglio chiarire la previsione per cui l’Organismo di vigilanza “riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali”, propongono di inserire, dopo la parola “aziendali”, l’espressione “ai fini dell’assolvimento dei propri compiti”.

Osservazione accolta. Il comma viene modificato.

Art. 10 (Funzione Antiriciclaggio)

Lo Studio Legale Tributario Associato DLA PIPER chiede se, per le sedi secondarie in Italia di imprese comunitarie, non assoggettate al Regolamento ISVAP n. 20 e, quindi, non tenute a implementare l’architettura dei controlli interni ivi prevista, la funzione antiriciclaggio possa essere svolta dalla funzione della “casa madre” che, secondo la disciplina dello Stato di origine, abbia un ruolo sostanzialmente assimilabile alla *compliance* o al *risk management*, così come disciplinati dal citato Regolamento ISVAP e se gli *audit* periodici possano essere svolti dalla revisione interna (se prevista dalle leggi dello Stato d’origine) della stessa casa madre.

Le sedi secondarie di imprese comunitarie dovranno istituire una funzione antiriciclaggio coerentemente con la loro struttura organizzativa, al fine di assolvere agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Art. 11 (Compiti della Funzione Antiriciclaggio)

ANIA chiede che vengano precisati i compiti della funzione antiriciclaggio che sembrerebbero essere sia operativi che di controllo. In merito, chiede chiarimenti con riguardo alla previsione secondo cui la funzione antiriciclaggio può essere attribuita anche alle unità organizzative che svolgono la funzione di compliance, tenuto conto che, in base

all'art. 23, comma 6, del Regolamento n. 20/2008, la funzione di compliance deve essere separata dalle funzioni operative e dalle altre funzioni di controllo.

Lo studio legale Albina Candian & Partners rileva che le attività elencate nella norma includono sia attività di controllo, sia attività operative e che, laddove si dovesse optare, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 5, per attribuire la funzione antiriciclaggio alle unità organizzative che svolgono la funzione di *compliance o risk management*, verrebbero, di fatto, assegnate attività operative ad una funzione di controllo. Chiede, pertanto, di modificare il novero delle attività di competenza della funzione antiriciclaggio quanto meno individuando tali attività non come tassative ma come opzionali, a condizione che esse siano svolte da almeno uno degli organi di controllo dell'impresa.

Analogo rilievo, con particolare riferimento alle lett. f) e l), è stato avanzato da AIIA.

Osservazione non accolta.

Non si ravvisano attività operative tra i compiti assegnati alla funzione antiriciclaggio. I compiti attribuiti a detta funzione sono finalizzati ad attività di verifica e controllo.

Capgemini Italia s.p.a. chiede, ai fini di formalizzare e sostanziare i compiti della funzione antiriciclaggio, se l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 231/2007 (approccio basato sul rischio) soddisfi anche l'obbligo di dotarsi di strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso l'intera struttura di intermediari nel giorno dell'operazione e nei giorni ricompresi nei sette giorni, al fine di valutare se si tratti di un'unica operazione.

Quanto richiesto non rientra nell'oggetto del presente Regolamento che detta disposizioni esclusivamente in materia di organizzazione, procedure e controlli interni.

Comma 2, lett. c)

ANIA, con riferimento ai "modelli organizzativi adottati" e alla verifica della loro idoneità da parte della funzione antiriciclaggio, osserva che tale compito sembra spettare all'Organismo di vigilanza, ancorché nel quadro di una costante interazione con il responsabile della funzione antiriciclaggio. Propone, pertanto, di sostituire le parole "verifica l'idoneità dei modelli organizzativi adottati" con quelle "verifica l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottate".

Osservazione accolta. La lettera c) viene modificata. In coerenza viene modificata anche la lettera b).

Comma 2, lett. g)

ANIA suggerisce, coerentemente con la modifica proposta per l'art. 9, comma 2, di aggiungere tra i destinatari dei "flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'Alta direzione", anche l'Organismo di vigilanza.

Osservazione accolta.

Comma 2, lettera i)

ANIA e AIRA ritengono che, in caso di collocamento di prodotti assicurativi tramite agenti plurimandatari, broker, banche, sim, ecc., il documento che riepiloga "responsabilità, compiti e modalità operative della gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo" dovrebbe essere predisposto direttamente dall'intermediario, sia pure in collaborazione con

l'impresa assicuratrice per conto della quale collochi i prodotti. Ciò in particolare al fine di evitare che un intermediario che opera per più imprese (in particolare una banca che colloca anche prodotti diversi da quelli assicurativi) debba utilizzare tanti documenti per le diverse società di cui colloca i prodotti.

Osservazione non accolta.

Il documento in questione è finalizzato a divulgare la cultura in materia di antiriciclaggio presso tutte le componenti aziendali, ivi compresa quella distributiva. Pertanto, l'accessibilità allo stesso da parte della rete distributiva è diretta a dotare gli intermediari assicurativi di un ulteriore specifico strumento di conoscenza sui propri compiti e responsabilità, imposti sia dalla normativa pubblicitaria che da quella predisposta dall'impresa assicurativa.

Comma 1, lett. k)

ANIA chiede di chiarire la portata del compito assegnato alla funzione antiriciclaggio di effettuare, sotto il profilo operativo, la verifica sull'effettiva applicazione delle procedure e sui relativi controlli", che potrebbe sovrapporsi con i compiti affidati alla revisione interna. Propone quindi di riformulare la disposizione, prevedendo di adottare la stessa formulazione prescelta dalla Banca d'Italia: "nella valutazione dell'adeguatezza dei sistemi e delle procedure, può effettuare controlli in loco su base campionaria per verificare l'efficacia e la funzionalità degli stessi e individuare eventuali aree di criticità".

Osservazione accolta.

Comma 2, lett. l)

AIIA chiede di meglio precisare le circostanze oggettive e/o soggettive che potrebbero richiedere che l'attività di rafforzata verifica della clientela sia svolta direttamente dalla funzione antiriciclaggio, nonché di valutare se possa essere preferibile un assetto che preveda da parte della funzione antiriciclaggio una mera supervisione dell'operato degli organi operativamente preposti all'attività di rafforzata verifica al ricorrere delle ipotesi, preferibilmente, individuate dal Regolamento o, in subordine, dalla stessa funzione antiriciclaggio.

Osservazione non accolta.

La individuazione delle concrete circostanze sulla base delle quali decidere quale funzione o struttura aziendale deve svolgere le attività di rafforzata verifica è rimessa alla responsabilità dell'impresa, nel rispetto del principio sancito dalla lettera l).

Art. 12 (Responsabile della funzione antiriciclaggio)

Lo studio legale Albina Candian & Partners chiede di specificare le modalità operative attraverso cui l'impresa possa creare presidi organizzativi per garantire il requisito dell'indipendenza del responsabile della funzione antiriciclaggio.

Osservazione non accolta.

Le valutazioni circa le modalità operative idonee per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa regolamentare sono rimesse al soggetto obbligato.

Art. 13 (Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio)

AIRA richiede di precisare se la funzione antiriciclaggio possa essere esternalizzata a società di consulenza.

L'esternalizzazione è consentita nel rispetto dei requisiti di professionalità, autorevolezza ed indipendenza del fornitore e non deve comportare un affievolimento dei presidi di *governance* e dei controlli.

Art. 14 (Rapporti con le altre funzioni aziendali)

Comma 2

AIIA chiede di precisare, nell'ipotesi in cui la funzione antiriciclaggio non sia stata attribuita alla funzione di *Compliance*, se quest'ultima debba, comunque, assicurare la valutazione dell'adeguatezza e l'efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo, proponendo, ove necessario, modifiche volte ad assicurare un più adeguato presidio del rischio.

La finalità della disposizione in esame è quella di eliminare sovrapposizioni tra i compiti della funzione antiriciclaggio e quella di *compliance*. Pertanto, ove l'impresa di assicurazioni non attribuisca a quest'ultima i compiti della funzione antiriciclaggio, è necessario che siano chiaramente individuati e resi noti i compiti e le responsabilità assegnati a ognuna di esse.

Art. 15 (Responsabile per la segnalazione di operazioni sospette)

Comma 1

Lo studio legale Albina Candian & Partners chiede di specificare se il destinatario delle comunicazioni relative alle operazioni sospette sia l'ISVAP o l'UIF e, anche alla luce del nuovo Protocollo d'Intesa tra detti organismi, quali siano le modalità per effettuare le comunicazioni.

La norma prevede espressamente che le imprese trasmettano le segnalazioni di operazioni sospette all'UIF. Restano fermi gli obblighi di collaborazione tra l'UIF e l'ISVAP per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, previsti dalla normativa e specificati nel Protocollo d'intesa sottoscritto da detti soggetti.

ANIA e, in parte, AIRA osservano che l'esame, da parte del legale rappresentante dell'impresa assicuratrice ovvero di un suo delegato, delle segnalazioni inoltrate dagli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lett. d), del d.lgs. 209/2005, specialmente nel caso che si tratti di banche, può dar luogo a notevoli problematiche. In particolare:

- la fisiologica minore conoscenza del cliente bancario non rende agevole l'analisi (l'impresa assicuratrice possiede infatti una minore conoscenza del cliente, dando per scontato che questi è in origine cliente della banca). Ne deriva che l'impresa si troverebbe obbligata a richiedere alla banca informazioni aggiuntive per l'esame da condurre ai fini dell'eventuale segnalazione all'UIF dell'operazione come sospetta;
- il conseguente significativo flusso di richieste e informazioni tra banca e impresa assicuratrice imporrebbe loro maggiori attenzioni per prevenire i rischi connessi con la riservatezza della segnalazione.

Più in generale, ANIA osserva che, specialmente nel caso della distribuzione di prodotti assicurativi tramite reti bancarie, gli operatori allo sportello devono segnalare l'operazione ritenuta potenzialmente sospetta in primo luogo al rappresentante legale o al delegato della banca, il quale è tenuto in proprio, in base alla disciplina bancaria, a "valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute" e a "trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate". Ed infatti l'operazione, per quanto di natura assicurativa, è comunque un'operazione effettuata in banca, e come tale la banca – che tra l'altro dispone di una maggiore conoscenza del cliente e normalmente di una più forte struttura organizzativa – è già tenuta a valutarla in via autonoma. A fini di maggiore efficienza e per evitare sovrapposizioni ANIA propone che gli intermediari di cui alla sezione D del RUI valutino al proprio interno l'eventuale segnalazione di una operazione sospetta con finalità assicurative compiuta presso di loro sulla base degli indici di anomalia propri degli intermediari finanziari anche sulla base della conoscenza complessiva del cliente bancario. Propone inoltre che, parallelamente, le imprese di assicurazione valutino al loro interno una operazione di fonte bancaria per l'eventuale segnalazione di operazione come sospetta sulla base degli indici di anomalia del proprio settore, utilizzando a tal fine tutte le informazioni disponibili relative ai contratti stipulati e alle operazioni ad essi connesse, eventualmente chiedendo ulteriori informazioni all'intermediario.

L'art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 impone sia alle banche che alle imprese di assicurazione l'obbligo di effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Tale obbligo è stato previsto dal legislatore come autonomo ed incondizionato. Ciò determina che se all'operazione potenzialmente sospetta partecipano più soggetti portatori dell'obbligo di segnalazione nessuno può legittimamente astenersi dall'effettuare la segnalazione alla UIF allorché, in base agli elementi a propria disposizione, sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

AIIA chiede, al fine di facilitare l'attività della funzione antiriciclaggio, che il responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette trasmetta quelle ritenute fondate, oltre che all'UIF, al responsabile della funzione antiriciclaggio, laddove soggetto diverso dal responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. I compiti della funzione antiriciclaggio differiscono da quelli assegnati al responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette, al quale l'art. 41 d.lgs. n. 231/2007 assegna il compito di segnalare all'UIF le operazioni ritenute sospette.

Comma 3

ANIA ritiene che dovrebbe essere espressamente escluso che alla "rete distributiva diretta" venga comunicato il nominativo del responsabile della segnalazione delle operazioni sospette, onde fugare il dubbio che si debbano comunicare alla rete medesima, oltre che il ruolo e la responsabilità, anche gli estremi identificativi di colui che ha l'ultima responsabilità in tale ambito, con ciò contravvenendo anche a quanto previsto dallo stesso d.lgs. n. 231/2007 in tema di riservatezza.

Osservazione non accolta.
La disposizione in esame prevede che siano resi pubblici, anche alla rete distributiva diretta, esclusivamente il ruolo e le responsabilità del soggetto responsabile per le operazioni sospette, non anche l'identità personale dello stesso. La segnalazione da parte della rete distributiva diretta sarà trasmessa alla società assicurativa nella persona di detto

responsabile.

Comma 6

AIRA ritiene che il disposto secondo cui "il responsabile per la segnalazione di operazioni sospette comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile della unità che ha dato origine alla segnalazione" non sia in linea con le finalità di riservatezza richiamate nel decreto antiriciclaggio.

Osservazione non accolta. Si rinvia al commento relativo al comma 3 del medesimo articolo.

Art 16 (Funzione di revisione interna)

Commi 1 e 4

ANIA osserva che:

- sulla base del dato normativo, la funzione di revisione interna verifica, tra l'altro, "il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica", "l'acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa", "il corretto funzionamento dell'AUI", "il coinvolgimento del personale, dei collaboratori e della rete distributiva nella collaborazione attiva";
- i suddetti compiti risultano sovrapponibili a quelli affidati alla funzione antiriciclaggio ("valuta l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di adeguata verifica della clientela e di registrazione [.....] nonché l'appropriata conservazione della documentazione richiesta dalla normativa"; "predispone [.....] un adeguato piano formativo finalizzato a conseguire il continuo aggiornamento del personale, dei collaboratori e della rete distributiva diretta"), nonché allo stesso organismo di vigilanza. Si richiede, pertanto, di specificare meglio i compiti di controllo attribuiti alle diverse funzioni, al fine di evitare duplicazioni di attività e/o difficoltà di coordinamento.

Analogamente lo studio legale Albina Candian & Partners chiede di precisare i compiti della funzione di revisione interna tenuto conto che sussiste una duplicazione tra detti compiti e quelli conferiti alla funzione antiriciclaggio, con particolare riferimento alle verifiche sull'applicazione delle procedure e controlli di cui all'art. 11, comma 2, lett. j, k e l.

Osservazione non accolta.

La funzione di revisione interna ha un compito di generale supervisione sull'intero sistema dei controlli; proprio tale sovra ordinazione funzionale determina una significativa specificità di compiti rispetto alla funzione di antiriciclaggio, anch'essa sottoposta a verifica da parte dell'*audit* interno.

AIIA ritiene che debba essere sancito che l'*internal auditing*, secondo i principi prestabiliti nel Regolamento ISVAP n. 20/2008, garantisce un'attività di verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ivi compresi processi e procedure previste, anziché dettagliarne le verifiche da svolgere, circostanza quest'ultima che può generare una frammentarietà di giudizi che non gioverebbe alla sintesi di giudizio e quindi all'essenza della bontà dei processi.

Osservazione non accolta.

Nell'ambito di una generale attività di verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

vengono elencate una serie di attività che tipizzano il presidio del rischio di riciclaggio e che, pertanto, debbono essere necessariamente incluse nelle verifiche della revisione interna.

ANIA ritiene che l'obbligo di verifica routinaria (sia come regolarità di tempistica, sia come temi fissati dall'Autorità di controllo) si pone in contraddizione con il principio "*risk based*" che dovrebbe caratterizzare, secondo le "*best practices*", gli standard internazionali e, anche, secondo il regolamento ISVAP n. 20/2008, l'attività dell' "*internal audit*".

AIIA chiede che venga chiarito se l'antiriciclaggio costituisca a priori uno dei processi ad alta priorità e se con il termine periodico si intende lasciare la possibilità o meno di includere queste verifiche nell'ambito di ogni piano di *audit* annuale. L'Associazione sottolinea che, avendo previsto la possibilità che le imprese dedichino la *compliance* o il *risk management* alla gestione di tale processo, il grado di priorità di intervento per contro sia meno elevato grazie al coinvolgimento nel processo nel continuo di una funzione di controllo dotata della necessaria obiettività ed indipendenza, accomunata alla funzione di *audit* nel riporto al Consiglio di amministrazione.

La medesima Associazione chiede di escludere in ogni caso che la funzione debba garantire la verifica del costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica del rapporto assicurativo. La funzione di *internal auditing* non può infatti garantire, al pari delle funzioni operative (che svolgono nel continuo controlli di primo livello) e delle funzioni di controllo di secondo livello (*compliance*, *risk management*, ispettorato, etc.), un'attività costante di controllo indipendente, in quanto ciò snaturerebbe la propria attività selettiva e di *assurance* sull'operato delle varie funzioni aziendali e sul sistema dei controlli nel suo complesso (incluso l'operato delle funzioni di controllo).

Osservazioni non accolte. Premesso che il presidio del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è considerato una priorità, non solo dal presente Regolamento, ma anche e principalmente dalla normativa primaria nazionale e sovranazionale, la norma regolamentare non fissa una specifica periodicità per l'effettuazione delle verifiche periodiche da parte della funzione di revisione interna.

Comma 2

ANIA osserva che il regolamento prevede che la funzione di revisione interna svolga anche verifiche sulla "rete distributiva diretta", verifiche che sono qualificate come controlli di primo livello. ANIA chiede quindi, onde evitare duplicazioni, che possa essere la funzione antiriciclaggio a richiedere e appurare che il programma di verifiche delle ordinarie strutture ispettive preveda anche accertamenti antiriciclaggio sulla "rete distributiva diretta", senza che li debba svolgere anche la funzione di "*internal auditing*". In base all'attuale formulazione la funzione di "*internal auditing*" dovrebbe organizzare una propria struttura di ispettorato specifica per il tema dell'antiriciclaggio e ciò comporterebbe notevoli costi in termini di duplicazione di risorse, anche alla luce del fatto che l' "*internal audit*" è spesso centralizzato a livello di gruppo, mentre gli ispettorati sono collocati nelle varie aziende componenti del gruppo medesimo e sono anche dislocati sul territorio. Aggiunge che risulta difficilmente praticabile che la revisione interna possa effettuare verifiche puntuali e dirette nei confronti di broker e sportelli bancari.

AIIA, al fine di evitare che l'*internal auditing* debba snaturare la propria attività di *assurance* complessiva sulla tenuta del sistema di controllo interno, dovendo peraltro costituire una struttura di controllo della rete in netta sovrapposizione con quella degli ispettorati, ritiene che il comma 2 dell'art. 16 debba essere riformulato come segue:

"Le verifiche della funzione di revisione interna in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, formano oggetto di pianificazione nell'ambito del Piano di Audit

predisposto secondo una logica risk-based ed interessano sia le strutture operative interne che l'analisi dell'adeguatezza e le risultanze dei controlli svolti dalle strutture aziendali deputate al controllo della rete distributiva diretta, nonché esterna di cui le imprese si avvalgono per lo svolgimento di specifiche attività che possono interessare anche il processo antiriciclaggio, ove tali ultimi controlli siano svolti da una funzione separata da quella di revisione interna".

ANIA osserva inoltre che nel caso della *bancassurance* la rete di vendita appartiene ad un soggetto esterno alla compagnia (ovvero alla banca) che effettua verifiche presso la rete distributiva mediante proprie strutture di controllo anche in materia antiriciclaggio.

Osservazione parzialmente accolta.

In linea con quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, viene chiarito che le verifiche poste in essere dalla funzione di revisione interna sono finalizzate all'accertamento dell'efficienza dei controlli svolti sulla rete distributiva dalle strutture interne a ciò deputate. La disposizione viene di conseguenza modificata.

Art. 17 (Presidi in materia di rete distributiva diretta)

Lo studio Albina Candian & Partners richiede di chiarire se le imprese debbano adottare i presidi in materia di rete distributiva diretta nei confronti di tutti gli intermediari assicurativi e quindi anche nei confronti delle banche ed altri intermediari finanziari, già destinatari di appositi obblighi antiriciclaggio, con esclusione solo degli intermediari iscritti nella sezione E del RUI.

Osservazione parzialmente accolta.

Dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lettera q) e 17, 18, 23 e 24 del Regolamento si evince che le imprese adottano ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio ed finanziamento del terrorismo anche nei confronti degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 209/2005. Per quanto concerne, in particolare, gli obblighi di formazione nei confronti di tali intermediari, l'articolo 18 viene riformulato per chiarire che il contenuto minimo di tale formazione tiene conto degli obblighi formativi già previsti per detti soggetti dalla normativa bancaria

Comma 2, lettera b)

ANIA e AIRA osservano che la previsione dell'obbligo, a carico delle imprese di assicurazione, di *"fornire agli intermediari costituenti la rete distributiva diretta gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio"* risulta oneroso e non agevolmente realizzabile, specie nei casi in cui le imprese assicuratrici distribuiscono i propri prodotti attraverso agenti plurimandatari, broker e, soprattutto, molteplici reti bancarie/sim. Inoltre, potrebbe crearsi un "conflitto" con gli strumenti e le procedure già esistenti presso agenti plurimandatari, broker e banche/sim. ANIA, AIRA e ACB sostengono altresì che qualora l'intermediario distribuisca prodotti di diverse imprese assicuratrici, nell'ottica della norma risulterebbe obbligato a utilizzare in continua successione strumenti e procedure antiriciclaggio parimenti diversi, e ciò appare eccessivamente gravoso.

ANIA chiede, pertanto, di precisare che le imprese si possano avvalere degli strumenti e delle procedure utilizzate dagli intermediari, naturalmente verificandone in modo opportuno la congruità, o chiedendo una assunzione di responsabilità da parte dell'intermediario. ACB chiede di individuare normativamente procedure operative standardizzate al fine di creare una uniformità operativa tra compagnie e intermediari.

Le osservazioni non richiedono modifiche al testo. Nel caso degli intermediari plurimandatari il Regolamento lascia libere le imprese di coordinarsi, anche in accordo con gli intermediari di cui le stesse si avvalgono, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e situazioni di conflitto.

Comma 2, lett. c), in collegamento con gli artt. 18, commi 2 e 3, e 24, comma 1, lett. b)

ANIA osserva che, ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, gli intermediari di cui all'art. 11, comma 1, (banche, sim ecc) e gli intermediari di cui all'art. 11, comma 3, lett. b) (agenti e broker assicurativi) sono direttamente responsabili dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, fra cui l'obbligo di formazione dei propri dipendenti e collaboratori (cfr. art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007).

Sul punto, inoltre, l'art. 24, comma 1, lett. b), dello schema di regolamento ribadisce che gli intermediari assicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 209/2005 (agenti e broker) sono direttamente responsabili della formazione e informazione dei propri dipendenti e collaboratori.

ANIA osserva altresì che, dalla lettura degli artt. 17, comma 2, lett. c), e 18, commi 2 e 3, del medesimo schema di regolamento sembrerebbe invece che le imprese di assicurazione siano in generale direttamente responsabili della formazione degli "intermediari assicurativi costituenti la rete distributiva diretta" e quindi della predisposizione di "specifici e periodici programmi di formazione" per essi. ANIA ritiene che tale impostazione sia in contrasto sia con il citato art. 54, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007 sia con gli artt. 21, comma 1, lett. c), e 42, comma 2, lett. b), del regolamento ISVAP n. 5/2006 sugli intermediari assicurativi.

Si propone, pertanto, la riformulazione degli artt. 17, comma 2, lett. c), e 18, commi 2 e 3, precisando che gli intermediari assicurativi iscritti nelle sezioni A), B) e D) del RUI debbano assicurare che i soggetti di cui si avvalgono (sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi) siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale, mentre le imprese assicuratrici debbano verificare l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale effettuati dalle reti distributive di cui si avvalgono (cfr. art. 40, comma 1, del regolamento ISVAP n. 5/2006), tenuto anche conto di quanto previsto dal provvedimento ISVAP n. 2743/2009.

L'Associazione Categoria Brokers (ACB) richiede chiarimenti in ordine alla natura ed alle modalità di effettuazione della formazione in parola e come detta formazione si coordini con gli obblighi di aggiornamento professionale di cui all'art. 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Osservazioni parzialmente accolte.

Le norme regolamentari sono riformulate secondo quanto indicato nelle risposte alle osservazioni agli articoli 18, 23 e 24.

Comma 2, lettera d)

ANIA osserva che, nel caso di accordi di distribuzione con agenti plurimandatari, broker, banche, sim, ecc., demandare direttamente alle imprese di assicurazione i controlli "in loco" (controlli presso le sedi dei broker e presso le filiali delle banche/sim distributrici), inerenti in senso lato al rispetto delle regole di comportamento antiriciclaggio da parte della rete distributiva, risulterebbe estremamente oneroso in termini organizzativi e di risorse impiegate, oltre a essere foriero di conflitti organizzativi con gli intermediari medesimi.

Sarebbe, pertanto, necessario prevedere che le imprese assicuratrici possano avvalersi della collaborazione degli stessi intermediari (in particolare della funzione di "internal auditing" delle banche, delle sim, di Poste italiane, ecc.) per controlli massivi – opportunamente regolati dagli accordi di collaborazione – nelle sedi e nelle filiali della rete distributiva, se del caso integrando tali controlli con verifiche "a campione" previamente concordate.

Osservazione non accolta.

La norma ha quale propria finalità quella di responsabilizzare le imprese di assicurazione sulla verifica dei dati e delle informazioni in tema di adeguata verifica della clientela che gli pervengono dalla rete distributiva diretta. Tale attività, specie quella relativa al controllo del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, non può essere delegata alle strutture del soggetto obbligato (anche nei casi di collaborazione con banche, sim o Poste Italiane s.p.a.).

Art. 18 (Formazione del personale, dei collaboratori e degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta)

Comma 2

AC Formazione e ACB richiedono di specificare se le ore dedicate alla formazione obbligatoria nei confronti degli intermediari costituenti la rete distributiva diretta debbano essere incluse nelle ore di formazione e/o aggiornamento professionale annuale già previste dal Regolamento ISVAP n. 5/2006, oppure se si tratti di una formazione specifica da erogarsi mediante modalità e ore aggiuntive..

Laddove si tratti di una formazione specifica chiedono di dettagliare le modalità attraverso le quali essa dovrà essere erogata in termini di numero di ore, periodicità dell'aggiornamento, svolgimento in aula o a distanza dell'attività formativa, possibilità di seguire corsi autonomi non organizzati dalle imprese, nonché di chiarire se, per gli intermediari operanti per una pluralità di compagnie, la partecipazione all'attività formativa organizzata da una di esse possa avere efficacia anche nei confronti delle altre.

AIRA osserva che la disposizione regolamentare pone a carico delle imprese di assicurazione (società prodotto) la formazione dei soggetti facenti parte della rete distributiva diretta con un significativo impatto in termini di costi. Osserva inoltre che le reti bancarie sarebbero sottoposte a distinte attività formative sia per l'attività bancaria, che per i prodotti delle diverse imprese per le quali svolgono l'attività.

Osservazioni accolte.

La norma viene riformulata per chiarire che la formazione ivi disciplinata rientra in quella prevista dagli artt. 17 e 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e, pertanto, dovrà essere effettuata con le modalità, tempi e termini previsti dalle citate norme regolamentari. In modo analogo viene riformulato l'articolo 23, comma 2, del Regolamento per quanto concerne la formazione dei broker.

Con riferimento alla pluralità delle attività formative cui sarebbero assoggettate le reti bancarie, il Regolamento lascia libere le imprese di attuare forme di coordinamento della formazione che, nel rispetto della normativa antiriciclaggio, siano dirette ad evitare duplicazioni di adempimenti da parte dei soggetti tenuti.

Comma 4

AC Formazione richiede di precisare il concetto di "*schemi tipici delle operazioni finanziarie criminali*", anche attraverso la predisposizione di un elenco dedicato ai principali argomenti che dovranno essere oggetto di formazione.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. Il concetto di schema tipico di operazione finanziaria criminale identifica la fattispecie astratta prevista dal legislatore come reato di carattere finanziario.

Art. 21 (Gruppi assicurativi con operatività cross-border)

Lo studio Albina Candian & Partners, con riferimento alla previsione secondo cui le procedure in essere presso le imprese appartenenti al gruppo con sede in Stati esteri e le sedi secondarie all'estero devono essere in linea con gli standard del gruppo, chiede di precisare il concetto di "operare in linea" con il gruppo.

L'osservazione non richiede modifiche al testo. La norma è diretta ad assicurare una conformità tra le procedure adottate dalle imprese del gruppo e gli standard generali fissati a livello di gruppo.

Art. 23 (Organizzazione e controlli)**Comma 1**

SNA chiede di tenere conto nell'emanazione del Regolamento del principio di proporzionalità considerato l'impatto delle norme sugli intermediari e sulla loro struttura organizzativa. Inoltre, tenuto conto che l'art. 17, comma 2, lettera b), dello schema di regolamento prevede che siano le imprese a fornire agli intermediari, facenti parte della rete distributiva diretta, gli strumenti operativi, le procedure, anche informatiche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, ritiene che imporre a detti intermediari l'ulteriore onere di dotarsi di proprie strutture organizzative idonee a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo costituisca una sovrapposizione organizzativa e un gravame aggiuntivo alla struttura agenziale, la quale rischia di creare eccessive duplicazioni di compiti, mansioni e ruoli. Propone, quindi, una nuova formulazione della disposizione:

"Gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, lettere a) e b) del Codice, operano nel rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie, nonché di quelle emanate a tal fine dalle imprese per le quali e con le quali operano."

ACB con riferimento alla previsione secondo cui gli intermediari si dotano di strutture organizzative idonee, in proporzione alla loro dimensione e complessità operativa, a presidiare il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, richiede:

- di chiarire il concetto di "strutture organizzative idonee";
- di precisare se tali "strutture" debbano essere improntate ai dettami di cui al Capo II del Regolamento;
- se gli intermediari assicurativi possano esternalizzare la "funzione antiriciclaggio".

Osservazioni parzialmente accolte.

Il comma viene riformulato per chiarire che gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, lettere a) e b) del d.lgs. n. 209/2005 sono tenuti ad operare sulla base di strumenti e procedure adeguati al presidio del rischio antiriciclaggio, tenuto conto del principio di proporzionalità.

AIBA e ACB rilevano che la norma, secondo cui anche i broker si dotano di strutture organizzative idonee nel rispetto delle disposizioni emanate dalle imprese con le quali operano, non è coerente con la natura dei broker, quali intermediari indipendenti che sono soggetti, in via autonoma, al rispetto delle disposizioni normative primarie e secondarie volte a presidiare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, senza che ad esse debbano aggiungersi quelle emanate dalle imprese di assicurazione. Postulare la soggezione del broker alla pluralità di disposizioni emanate dalle singole imprese di assicurazione, peraltro, sarebbe foriera di costi ingiustificati a carico di tale intermediario.

Sostengono inoltre che la suddetta previsione impone ai broker etero discipline organizzative, in ragione del numero di imprese con le quali hanno rapporti di collaborazione. E ciò si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità fissato dall'art. 191, comma 2, d.lgs. n. 209/2005.

Osservazione accolta.
La norma viene conseguentemente riformulata.

Art. 24 (Adempimenti degli intermediari assicurativi a presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo)

AC Formazione e ACB hanno richiesto di specificare se la formazione, da parte degli intermediari principali, agli iscritti nella sezione E) del RUI, nonché degli addetti che operano all'interno dei locali dell'intermediario principale, rientri o meno nella formazione e/o aggiornamento già previsti dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 e, in caso negativo, di precisare la natura e le modalità attraverso le quali dovrà essere erogata detta formazione.

SNA ritiene che l'obbligo di formazione e aggiornamento in materia antiriciclaggio previsto per i collaboratori e gli addetti interni debba rientrare negli obblighi formativi e di aggiornamento generali di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006 e propone, al fine di non aumentare gli oneri organizzativi degli intermediari, di fissare in 3 il monte ore formativo.

Osservazioni accolte. La norma viene riformulata per chiarire che la formazione di cui trattasi rientra in quella prevista dagli artt. 17 e 38 del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

AIBA osserva che non è coerente con la natura di intermediario indipendente del broker la previsione di cui al comma 1, lettera b) secondo cui i broker curano la formazione e l'informazione dei loro dipendenti e collaboratori in linea con le disposizioni emanate dalle imprese per le quali operano.

Osservazione accolta. La norma viene conseguentemente riformulata.

Art. 27 (Entrata in vigore)

ANIA, tenuto conto della difficoltà per le imprese di riorganizzare in modo adeguato il proprio sistema organizzativo, procedurale e di controlli interni in ottemperanza a quanto stabilito dal provvedimento in consultazione, richiede un congruo periodo di differimento dell'efficacia della nuova disciplina una volta emanata, pari ad almeno dodici mesi o, in subordine, una entrata in vigore progressiva a seconda della maggiore o minore complessità dei vari adempimenti richiesti.

Viene fissato un congruo termine per l'adeguamento alle disposizioni regolamentari.